



Riunione del 11 Settembre 2013

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 2**

Sono presenti:

- Avv. Thomas Martone	- Presidente
- Avv. Antonio Amato	- Vice Presidente
- Avv. Valeria Coppola	- Componente-Estensores

88.12.13 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- Saltari Beatrice –tesserata

Con relazione *ex art. 72 Reg. Giur.*, la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, comma 2, Reg. Giur., nei confronti dei suddetti incolpati in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

SALTARI BEATRICE, *“per aver, in violazione dei principi di lealtà e correttezza, ex art. 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., avallato con la propria sottoscrizione la procedura di secondo tesseramento effettuata dalla A.S.D. Basser Volley con effetto dal 10.10.2012, pur nella consapevolezza di aver già firmato il modulo di primo tesseramento con la Evolution Volley e sottacendo tale circostanza”*.

La C.G.N. deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell'incolpata all'udienza dell'11 settembre 2013 alla quale compariva l'atleta medesima.

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione *ex art. 72 lett. c) R.G.* di sospensione da ogni attività federale per mesi tre;
- Preso atto delle argomentazioni svolte dall'incolpata, che nega gli addebiti ascritti alla stessa, chiedendo di disporre il non luogo a sanzione;



OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dal provvedimento del 17 maggio 2013 con il quale la Commissione Tesseramento Atleti aveva rigettato il ricorso proposto dalla A.S.D. Basser Volley avverso il provvedimento dell'Ufficio Tesseramento dichiarante la validità del tesseramento dell'atleta Beatrice Saltari per la Società Evolution Volley, con la quale l'atleta era già precedentemente tesserata.

La Commissione Tesseramento, inoltre, ritenendo contrario ai principi di correttezza e lealtà sportiva il comportamento dell'odierna deferita la quale *“pur consapevole di aver già firmato un modulo di primo tesseramento per altra società, cioè la Evolution Volley, ha sottaciuto la circostanza alla società ricorrente, avallando, con la propria sottoscrizione la procedura di secondo tesseramento effettuato dalla A.S.D. Basser Volley”*, disponeva la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Come emerge dalle note difensive depositate dall'atleta nel giudizio incardinato innanzi la Procura e ribadite, poi, di fronte alla scrivente Commissione, l'incolpata ammette di aver sottoscritto con la A.S.D. Basser Volley un modulo di primo tesseramento ma solamente a seguito della comunicazione dello stesso sodalizio attestante l'assenza di qualsivoglia vincolo, in base ai suoi dati anagrafici, con altra società.

È, infatti, documentalmente provato - e per tale motivo l'A.S.D. Basser Volley non è stata deferita alla scrivente Commissione - che il tesseramento con la Soc. Evolution Volley era avvenuto sulla base dell'inserimento di un codice fiscale errato e, dunque, non corrispondente a quello della Saltari.

Tali circostanze, considerata anche la giovane età e l'inesperienza dell'atleta, hanno senza alcun dubbio, indotto in errore quest'ultima in relazione all'assenza di vincoli di tesseramento, facendole presumere di poter dare il proprio consenso alla A.S.D. Basser Volley.

E' evidente, dunque, che l'atleta abbia agito in buona fede, anche se non si può prescindere dal fatto che la Saltari, secondo l'ordinaria diligenza, avrebbe dovuto richiedere maggiori informazioni in relazione al proprio tesseramento prima di dare il consenso alla A.S.D. Basser Volley.

In forza di quanto sopra, pertanto, questa Commissione, pur ritenendo che l'atleta Saltari, avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione alla normativa della Federazione, in applicazione del disposto di cui all'art. 51 Reg. Giur., viste le circostanze attenuanti sopra descritte, ritiene opportuno adeguare l'entità della sanzione come in dispositivo, tenendo conto della giovane età dell'odierna deferita, della sua buona fede e del comportamento collaborativo adottato in ogni fase del procedimento disciplinare.



P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico dell'atleta Beatrice Saltari la sanzione dell'ammonizione con diffida.

IL PRESIDENTE
Avv. Thomas Martone

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "Thomas Martone", is written over a light blue rectangular stamp. The stamp contains some faint, illegible text.

Roma, 16 Settembre 2013